



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1527

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica dei criteri di attuazione del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Interventi a favore delle strutture alpinistiche) e dell'articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino "ai Caduti dell'Adamello") approvati con propria deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009 e successive modificazioni.

Il giorno **22 Settembre 2017** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORE**

**CARLO DALDOSS**

**MICHELE DALLAPICCOLA**

**SARA FERRARI**

**MAURO GILMOZZI**

**TIZIANO MELLARINI**

**LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE**

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009 e successive modificazioni la Giunta Provinciale ha approvato i criteri attuativi (di seguito: “criteri”) del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, in materia di incentivazione degli investimenti nelle strutture alpinistiche e dell’articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino “Ai Caduti dell’Adamello”).

Per una migliore applicazione dei criteri viene modificato e aggiornato puntualmente il testo come di seguito indicato, alla luce anche di alcune variazioni normative intervenute:

- al punto 5.2 “Procedura automatica” al quinto paragrafo viene sostituito il termine “possedere” con “presentare” per un refuso nel testo;
- al punto 6.1 “Documentazione generale” alla lettera a) nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione viene tolto il primo alinea, in quanto, in caso di imprese, le procedure concorsuali o le esecuzioni immobiliari in corso emergono dalla visura camerale; e viene tolto parte del secondo alinea, in quanto la legge provinciale 8/93 all’art. 25, ultimo paragrafo, prevede che non possano essere concessi contributi per la medesima iniziativa;
- al punto 7.2 tra le “Spese non ammissibili” vengono aggiunte le spese di spedizione;
- al punto 8.1 “Procedura valutativa” viene tolto il terzo paragrafo a seguito della soppressione della Commissione tecnica per il turismo approvata con l’art. 43 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 e dalle successive deliberazioni della Giunta provinciale n. 2269/2011 e n. 1530/2012;
- al punto 8.2 “Valutazione di congruità tecnico amministrativa della spesa- disposizioni per le istanze presentate con procedura valutativa” a seguito della soppressione della Commissione tecnica per il turismo viene tolto il secondo paragrafo.

Al fine di poter agevolare le domande per opere in rifugi alpini situati a quota superiore a 2800 metri s.l.m., pertanto in situazione di isolamento e di cantierizzazione disagiata per la quale risulta necessario procedere con singole e consistenti progettazioni di lavori, si ritiene di aumentare il limite massimo di spesa ammissibile e di finanziare le opere anche con contributi in annualità; pertanto si modificano i punti 4 e 10 nel seguente modo:

- al punto 4. “Parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile e limiti minimi e massimi di spesa ammissibile” alla tabella del terzo paragrafo viene inserita la seguente prima riga:

-	opere in rifugi alpini a quota superiore a 2800 metri s.l.m.	euro 5.000.000
---	--	----------------

Inoltre, all’ultimo paragrafo del punto 4., dopo il testo “rispetto al totale autorizzato”, viene aggiunto “degli aventi diritto” per una maggiore comprensione del testo;

- al punto 10. “Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni” viene aggiunto il terzo paragrafo che prevede anche la possibilità di concedere agevolazioni in dieci rate annuali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun anno, decorrenti dal semestre nel quale viene assunto il provvedimento di concessione.

Pertanto, viene anche modificato, il punto 11. “Erogazione di anticipazioni sui contributi”, con l’aggiunta al secondo paragrafo di un terzo alinea:

- gli anticipi sui contributi pluriennali sono erogati fino ad un massimo di 2 rate annuali già maturate, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun anno, così come previsto nel provvedimento di concessione.

Tenuto conto che le modifiche sopra indicate sono tutte migliorative, ad eccezione di quella indicata al punto 7.2, si propone di applicare le modifiche alle domande per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di concessione o diniego.

Così come previsto dall’articolo 30 bis della l.p. 8/1993 per la stesura della proposta dei criteri in esame sono state sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi (S.A.T. e all’Associazione gestori rifugi del Trentino).

Sono stati acquisiti i pareri del Dipartimento Affari finanziari e del Servizio Europa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016.

Le modifiche ai criteri attuativi di cui si propone l’approvazione sono contenute nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 – Capo V;
- vista la deliberazione n. 1283 del 29 maggio 2009, e le successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, per quanto riguarda la procedura di valutazione preventiva degli atti di programmazione settoriale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l’articolo 5;
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- visto il D.P.P. 12-114/Leg. di data 15.07.2013;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche dei vigenti criteri di attuazione del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Interventi a favore delle strutture alpinistiche) e dell’articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, (Partecipazione della Provincia ad una Fondazione per la gestione del rifugio alpino “ai Caduti dell’Adamello”) contenute nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che le modifiche indicate al punto 1) trovano applicazione con riferimento alle domande presentate successivamente all’adozione del presente provvedimento, fatto salvo quanto indicato al punto 3);
- 3) di disporre che le modifiche indicate al punto 1), ad eccezione di quella che modifica il punto 7.2 dei criteri, si applichino anche alle domande già presentate per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di concessione o diniego;

- 4) di approvare il testo coordinato dei criteri applicativi della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 già approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1283 di data 29 maggio 2009 e successive modificazioni, e con la presente deliberazione, riportati nell'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A) - Modifica dei vigenti criteri di attuazione

002 Allegato B) - Testo coordinato criteri di attuazione

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## Allegato parte integrante

Allegato A) - Modifica dei vigenti criteri di attuazione.

- 1) Al punto 4. “Parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile e limiti minimi e massimi di spesa ammissibile” alla tabella del terzo paragrafo viene inserita la seguente prima riga:

-	opere in rifugi alpini a quota superiore a 2800 metri s.l.m.	Euro 5.000.000
---	--	----------------

Inoltre, all’ultimo paragrafo dopo il testo “rispetto al totale autorizzato” viene aggiunto “degli aventi diritto”;

- 2) Al punto 5.2 “Procedura automatica” al quinto paragrafo viene sostituito il termine “possedere” con “presentare”;
- 3) Al punto 6.1. “Documentazione generale” alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
- il primo alinea viene soppresso;
  - al secondo alinea viene tolto “fatti salvi i casi di cumulabilità”.
- 4) Al punto 7.2. “ Spese non ammissibili” viene aggiunta la lettera h) spese di spedizione.
- 5) Al punto 8. “Valutazione delle iniziative”, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al punto 8.1., il terzo paragrafo, viene soppresso;
  - al punto 8.2., il secondo paragrafo, viene soppresso.
- 6) Al punto 10. “Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni” viene aggiunto il terzo paragrafo con il seguente testo:

Per i rifugi alpini a quota superiore di 2800 metri s.l.m., la concessione delle agevolazioni può avvenire in dieci rate annuali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun anno, decorrenti dal semestre nel quale viene assunto il provvedimento di concessione, secondo la seguente formula:

$$R = C \times i \times (1+i)^n / ((1+i)^n - 1)$$

dove:

R = indica la rata annua costante;

C = indica il corrispondente contributo in conto capitale;

$i$  = indica il tasso di capitalizzazione pari al tasso previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;

$n$  = indica la durata del contributo.

- 7) Al punto 11. "Erogazione di anticipazioni sui contributi" al secondo paragrafo viene aggiunto il terzo alinea con il seguente testo:
- gli anticipi sui contributi pluriennali sono erogati fino ad un massimo di 2 rate annuali già maturate, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun anno, così come previsto nel provvedimento di concessione.

## **Allegato parte integrante**

Allegato B) – Testo coordinato criteri di attuazione.

### **TESTO CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 MARZO 1993, N. 8 – CAPO V (INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE ALPINISTICHE) E DEL L'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE PROVINCIALE 20 MARZO 2000, N. 3.**

#### **1. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALPINISTICHE.**

##### 1.1. Criteri per l'attribuzione del punteggio: aspetti generali.

All'interno della rete del patrimonio alpinistico trentino vi sono strutture con valenze e necessità di sostegno pubblico degli investimenti alquanto eterogenee.

Il riferimento a zone obiettivo 2 o a zone turisticamente deboli e in declino appare poco adatto per i rifugi alpini, i quali essendo posizionati in quota su gruppi montuosi, possono ricadere casualmente in tali zone o meno e non sempre risentono del contesto socio-economico del fondovalle.

Si pone perciò l'esigenza di differenziare il regime agevolativo degli investimenti inerenti i rifugi alpini ed escursionistici in funzione:

- della tipologia di rifugio;
- del livello di economicità potenziale e di valenza nella rete del patrimonio alpinistico provinciale, con ripartizioni in quattro classi dei rifugi alpini e in due classi dei rifugi escursionistici secondo i criteri di seguito indicati.

In particolare viene attuata, per quanto concerne i rifugi alpini ed escursionistici, una differenziazione in fasce di economicità potenziale della struttura e della valenza alpinistica, come indicato nei punti 1.2. e 1.3.

##### 1.2. Criteri per l'attribuzione del punteggio – rifugi alpini.

I rifugi alpini sono suddivisi in quattro classi, la cui attribuzione avviene in base ai seguenti criteri:

Classe 1 (alta economicità): se raggiungimento mediante impianti a fune in senso ampio (cabinati o non, ad apertura bistagionale o anche solo invernale, anche in prossimità o in adiacenza alle piste da sci) oppure se tempo di percorrenza  $\leq$  ad 1 ora;

Classe 3 (bassa redditività potenziale ed alta valenza alpinistica): se quota  $\geq$  2.200 m e se percorrenza  $>$  2 ore;

Classe 4 (bassa redditività potenziale ed altissima valenza alpinistica): se quota  $>$  2.800 m. e se percorrenza  $>$  2 ore;

Classe 2 (media economicità): gli altri rifugi alpini.

I tempi di percorrenza sono quelli relativi all'accesso prevalente estivo al rifugio, tenendo anche conto delle eventuali seggiovie ordinariamente in funzione.

Alla classe così risultante possono essere apportati, su conforme parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche, i seguenti correttivi:

- la classe sopra risultante (se inferiore a 4) viene aumentata di 1 in caso di rifugi isolati, che fungono da unico presidio per un'area alpinistica;
- la classe sopra risultante (se superiore a 1) viene diminuita di 1 se raggiungibili da strada, almeno nel periodo estivo, anche se impervia e con limitazioni di accesso;
- la classe sopra risultante (se inferiore a 4) viene aumentata di 1 in presenza di particolari svantaggi gestionali la cui valutazione complessiva dovrà essere valutata di "grave disagio" dalla Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche facendo riferimento allo stato dell'approvvigionamento (mediante elicottero o con doppia teleferica o a piedi con tempo significativi di percorrenza di sentieri non percorribili con mezzi meccanici), alla dotazione energetica (assenza di approvvigionamento elettrico continuo con fornitura o generazione idroelettrica) e allo scarico reflui (assenza di collettore fognario di adduzione a valle). La Conferenza è chiamata ad esprimere proprie valutazioni di stima del livello di disagio gestionale dei rifugi tenendo conto della situazione complessiva e non della formale presenza o assenza di tutti i fattori citati.

### 1.3. Criteria per l'attribuzione del punteggio – rifugi escursionistici.

Classe 1: approvvigionamento garantito in tutte le stagioni di apertura da automezzi;  
Classe 2: privi della possibilità di approvvigionamento con automezzi anche in una sola stagione.

## 2. **TIPOLOGIE AMMISSIBILI.**

Per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.p. 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. (di seguito "legge") sono ammissibili le seguenti tipologie:

- a) iniziative relative ad interventi nei rifugi alpini ed escursionistici per la produzione di energia con fonte solare, eolica, idroelettrica o geotermica, nonché soluzioni che utilizzano biomasse con tecnologie ad alto rendimento (ad es. generatori di calore del tipo a gassificazione forzata con elettroventilatore);
- b) iniziative nei rifugi alpini ed escursionistici relative ad impianti o tecnologie ad alta valenza ambientale, comprese quelle relative a teleferiche, a collegamenti alla rete elettrica, interventi per la dotazione idrica, investimenti ambientali facoltativi (sovraccosti);
- c) nuovi rifugi alpini derivanti dalla trasformazione, con eventuale ampliamento, di immobili esistenti, qualora sia riconosciuta la rilevante funzione alpinistica da parte della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche di cui all'art. 4 della legge;
- d) iniziative relative ad interventi nei rifugi alpini e nei rifugi escursionistici per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'adeguamento alle normative vigenti, la straordinaria manutenzione, la realizzazione di impianti, strutture ed opere complementari nonché per l'esecuzione di altre opere necessarie al funzionamento. Gli incrementi volumetrici finalizzati

- all'ampliamento della ricettività sono prioritari solo fino al conseguimento di una ricettività complessiva pari a 75 posti (letti o cuccette);
- e) acquisto di immobili adibiti a rifugi alpini e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione; le spese per lavori devono essere pari ad almeno ad un terzo della spesa di acquisto immobiliare;
  - f) iniziative relative ad interventi per acquisto di arredamenti e attrezzature per rifugi alpini e rifugi escursionistici;
  - g) attività annuale di controllo e ordinaria manutenzione di tracciati alpini; per iniziative relative alle vie alpinistiche è acquisito il parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche;
  - h) interventi di straordinaria manutenzione di tracciati alpini; per iniziative relative alle vie alpinistiche è acquisito il parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche;
  - i) iniziative relative alla costruzione, alla ristrutturazione, alla straordinaria manutenzione e al mantenimento in efficienza dei bivacchi, inclusi arredi ed attrezzature;
  - j) iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare il patrimonio alpinistico provinciale. Progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico, comprese le attività dirette all'ottenimento della certificazione ambientale;
  - k) iniziative di acquisto di attrezzature finalizzate alla messa in rete attraverso connessioni, tecnologicamente avanzate, anche a banda larga dei rifugi alpini;
  - l) iniziative per rifugi alpini di acquisto di mezzi idonei alla circolazione su strade impervie - purché immatricolati come "autocarro" se autoveicoli -, di motoslitte o di altri mezzi meccanici per il trasporto di materiali al rifugio. In caso di acquisti di dubbia funzionalità può essere acquisito il parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche.

Gli investimenti di cui alle lettere d), e), f), k) ed l) possono essere realizzati anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing).

### **3. SOGGETTI BENEFICIARI.**

Possono essere soggetti beneficiari:

- i proprietari di rifugi alpini ed i gestori in possesso di idoneo titolo di disponibilità (diritto reale o contratto scritto registrato). Con riferimento agli interventi di cui alla lettera e) del punto 2. possono presentare domanda anche coloro che sono in possesso di un contratto preliminare di compravendita registrato o di altro contratto idoneo a dimostrare che l'acquirente può diventare proprietario dell'immobile entro il termine di cui al numero 2) del punto 6.3., o, laddove siano coinvolti soggetti pubblici, del corrispondente atto deliberativo. Per la realizzazione di iniziative di approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini le agevolazioni, in alternativa, possono essere concesse ai soggetti che realizzano l'iniziativa ed erogano (o erogheranno ad investimento ultimato) il relativo servizio; in tal caso i livelli agevolativi sono quelli accordabili al soggetto beneficiario dell'erogazione dell'utenza; coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di rifugi escursionistici non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade, anche non aperte al traffico ordinario, o con linee funiviarie; per gli interventi relativi a bivacchi, i soggetti titolari dell'autorizzazione all'effettuazione degli interventi medesimi di cui all'articolo 2, comma 6 della legge;

- per le iniziative relative ai tracciati alpini, gli enti, le associazioni ed i privati che s'impegnano a provvedere a tali attività o iniziative;
- per le iniziative informative, editoriali e divulgative nonché per progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico provinciale, la SAT, il CAI e l'associazione più rappresentativa a livello provinciale delle guide alpine e dei gestori di rifugi alpini.

Un ruolo particolare viene riconosciuto alla "Fondazione ai Caduti dell'Adamello - ONLUS" per investimenti nel rifugio alpino "Ai Caduti dell'Adamello", ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

Con riferimento alle iniziative della Società Alpinisti Tridentini (S.A.T.), dell'associazione delle guide alpine più rappresentativa a livello provinciale, del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e di altre associazioni operanti a livello nazionale aventi la finalità di promuovere l'alpinismo, resta valida, in considerazione della finalità statutaria e dell'attività svolta per la valorizzazione del patrimonio alpinistico e l'educazione alla montagna, la giustificazione dell'applicazione di diversi livelli agevolativi e dell'ammissibilità di tipologie specifiche, come previsto dal Capo V della l.p. 8/93. Tale valenza viene altresì riconosciuta agli enti pubblici locali. Parimenti gli interventi vengono anche per tali soggetti graduati in funzione dei criteri oggettivi adottati.

Per le domande in procedura automatica, si intende dotato del requisito il soggetto subentrato a quello che ha effettuato l'investimento nei casi di: successione mortis causa, conferimento d'azienda, fusione o scissione societaria, liquidazione dell'azienda ad un socio per il venire meno della pluralità dei soci e simili.

#### **4. PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DELLA SPESA AMMISSIBILE E LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE.**

Sono ammissibili domande inerenti più strutture alpinistiche, purché con livello agevolativo omogeneo.

Il livello minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è stabilito:

- in 15.000 euro per iniziative concernenti rifugi, ridotto a euro 5.000 per investimenti concernenti esclusivamente arredi e/o attrezzature;
- per le iniziative di cui alle lettere g), h) e k) del punto 2), in euro 1.000;
- per le altre iniziative non concernenti rifugi, in euro 5.000.

I livelli massimi di spesa ammissibile sono così fissati (livelli per ciascuna struttura alpinistica o, in caso di domande comprendenti più strutture alpinistiche, per ciascuna domanda):

-	opere in rifugi alpini a quota superiore a 2800 metri s.l.m.;	Euro 5.000.000
-	opere in rifugi alpini;	Euro 3.000.000
-	opere in rifugi escursionistici;	Euro 1.500.000
-	iniziative relative all'acquisto di arredi ed attrezzature in rifugi alpini o escursionistici;	Euro 270.000 (nell'arco di 5 anni)
-	iniziative relative alle acquisizioni immobiliari di rifugi alpini;	Euro 500.000,00

-	acquisto di mezzi per il trasporto di materiali;	Euro 30.000 (nell'arco di 5 anni)
-	iniziative relative alle azioni informative, editoriali e divulgative nonché per progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale, importo complessivo annuo;	Euro 100.000
-	iniziative relative alla straordinaria manutenzione dei tracciati alpini;	Euro 100.000
-	iniziative relative a bivacchi.	Euro 80.000

I valori indicati nelle ultime due righe della soprastante tabella sono motivatamente derogabili, acquisito il parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche.

Inoltre è fissata in euro 5.000.000 nell'arco di 5 anni consecutivi la spesa massima ammissibile complessiva relativa a ciascun rifugio alpino, mentre tale soglia è pari ad euro 1.500.000 per ciascun rifugio escursionistico.

Per le iniziative di attività annuale di controllo e ordinaria manutenzione dei tracciati alpini è fissato un valore massimo annuo cumulativo ammissibile a contributo di 350.000 euro relativamente all'intero territorio provinciale. Per ciascun soggetto è attribuita una frazione di tale importo in proporzione alla lunghezza della sentieristica rispetto al totale autorizzato degli aventi diritto, al 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi della l.p. 8/93. Relativamente alle vie ferrate e ai tratti ferrati dei sentieri alpini attrezzati, ciascun metro lineare è computato come 40,6 metri lineari di sentiero alpino; le vie alpinistiche sono computate come i sentieri alpini.

## **5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE.**

### **5.1. Modalità generali di presentazione delle domande.**

Le domande, compilate secondo il FAC SIMILE adottato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di incentivi alle strutture alpinistiche, di seguito denominata "struttura provinciale competente" devono essere presentate alla struttura provinciale competente, o agli sportelli di assistenza e di informazione, corredate con la documentazione indicata al punto 6.. Nelle domande di agevolazione per iniziative relative ai rifugi alpini ed escursionistici presentate da soggetti diversi dal proprietario dev'essere comprovata la disponibilità dell'immobile e deve risultare l'assenso del proprietario all'effettuazione dell'iniziativa e al mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 29 della legge.

Le domande possono altresì essere inoltrate anche a mezzo del servizio postale mediante plico raccomandato e si intendono presentate alla data di consegna all'ufficio postale.

Relativamente alla possibilità di regolarizzare o integrare la documentazione prodotta si applicano le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m..

L'avvio dell'istruttoria è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

La Giunta provinciale può riservare fondi per le iniziative delle tipologie di cui alla lettere a), b), g), h), i) e j) del punto 2..

Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo.

## 5.2. Procedura automatica.

La procedura automatica si applica solo per spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente, che siano di importo inferiore a 250.000 euro. Nel caso di leasing, in tale arco temporale devono avvenire la stipula del contratto e l'esecuzione dei lavori o la consegna del bene, oltre al pagamento della rate scadute.

Le domande per supero di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 27 della legge sono sempre presentate in procedura automatica, ai sensi dell'art. 12, comma 2 bis, della L.P. 6/99. Per le altre fattispecie è invece sempre possibile optare per la procedura valutativa, nel rispetto dai termini da essa previsti.

Fatte salve le domande di supero di spesa, non possono accedere alla procedura automatica la domande per le tipologie di spesa di cui alle lettere a), b) e d) - limitatamente ad ampliamenti e ristrutturazioni - del punto 2..

La domanda di concessione delle agevolazioni da concedere con procedura automatica deve contenere la documentazione indicata ai punti 6.1. e 6.2..

È fatto comunque obbligo per l'impresa di presentare la documentazione per la liquidazione delle agevolazioni prevista per le domande esaminate con procedura valutativa.

Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità della documentazione presentata, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

## 5.3. Procedura valutativa.

Possono accedere alla procedura valutativa tutte le istanze concernenti iniziative da attuare successivamente alla presentazione della domanda.

Sono tuttavia agevolabili le spese tecniche (per il rilascio della licenza edilizia o autorizzazione equivalente) sostenute prima della data di presentazione della domanda per lavori eseguiti dopo tale data.

Nel caso di leasing, il contratto deve essere stipulato dopo la presentazione della domanda (per le domande di supero di spesa si intende dopo la domanda originaria).

## **6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.**

### **6.1. Documentazione generale:**

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione, rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), attestanti, ove ricorrano, i seguenti stati, qualità personali o fatti:
- di aver rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese;
  - i dati di identificazione (numero, particella, porzione, partita tavolare, comune catastale, proprietà, usufrutti) delle realtà interessanti l'intero esercizio ad intervento eseguito;
  - il titolo di disponibilità dell'immobile – concessione, usufrutto, locazione o affitto - e la durata del titolo medesimo;
  - la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 29 della legge.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere presentati gli atti dimostrativi dei dati e delle informazioni dichiarati.

### **6.2. Procedura automatica:**

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello adottato dal dirigente della struttura provinciale competente, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), attestante, oltre a quanto previsto al punto 6.1.:
- il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
  - altri fatti, stati e qualità rilevanti ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione;
  - la suddivisione tipologica delle spese sostenute;
- b) in caso di rifugi, copia semplice del libro cespiti ammortizzabili, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale, dal quale risulti l'imputazione complessiva degli investimenti agevolati;
- c) su motivata richiesta dell'ente istruttore, piante dell'esercizio con indicata la localizzazione degli interventi;
- d) nel caso di leasing: documentazione di cui alla lettera d) del punto 12..

Per le opere edilizie:

- e) copia semplice della concessione edilizia o atto equivalente; per le iniziative di straordinaria manutenzione dei tracciati alpini tale documentazione va presentata se l'intervento rende necessari la concessione edilizia o atto equivalente;
- f) per gli interventi di cui alle lettere g) e h) del punto 2., la documentazione prevista alla lettera e) del punto 12..

Per gli interventi in rifugi o bivacchi realizzati dai soggetti associativi tra quelli di cui al secondo e terzo paragrafo del punto 3. con il concorso del volontariato, nonché per le opere prestate dal titolare o dai soci gestori nell'ambito di investimenti in rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza

alpinistica è richiesta la documentazione di cui all'ultimo alinea della lettera a) del secondo comma del punto 12..

Per gli enti pubblici si applica invece quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche e dal Regolamento di attuazione (Decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e successive modifiche).

### 6.3. Procedura valutativa:

Documentazione generale:

- a) (per le iniziative di importo superiore a 500.000 euro, esclusi i soggetti indicati al secondo e terzo paragrafo del punto 3.: scheda di valutazione economico-finanziaria del progetto di investimento secondo il modello adottato dal dirigente del servizio provinciale competente, corredata con la seguente documentazione:
  - copia dei bilanci o del libro degli inventari o, in mancanza, della dichiarazione dei redditi relativi agli ultimi due esercizi, sottoscritti dal legale rappresentante;
  - piani di ammortamento dei mutui eventualmente esistenti o previsti, sottoscritti dal legale rappresentante.
- b) Per gli investimenti in locazione finanziaria: copia firmata della proposta di contratto di leasing riportante il valore originario del bene o delle opere e gli elementi per la determinazione del costo complessivo dell'operazione.

Documentazione tecnica:

- 1) lavori relativi alle iniziative di cui alle lettere a) del punto 2.:
  - relazione tecnica;
  - copia della concessione edilizia comunale o di altro atto equivalente;
  - progetto completo corrispondente alla concessione edilizia o ad altro atto equivalente;
  - computo metrico estimativo dettagliato dei lavori o preventivo del fornitore; nel caso di impianti di generazione del calore che utilizzano biomasse con tecnologie ad alto rendimento attestazione del fornitore del livello di rendimento energetico;
  - (esclusi impianti fotovoltaici) altra documentazione prevista dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Legge provinciale sul risparmio energetico) e dai relativi criteri di attuazione.
- 2) Lavori relativi alle iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) e i) del punto 2.:
  - relazione tecnica;
  - computo metrico estimativo dettagliato dei lavori;
  - copia della concessione edilizia comunale o di altro atto equivalente;
  - progetto completo corrispondente alla concessione edilizia o ad altro atto equivalente.

Limitatamente alle iniziative di cui alla lettera e), la documentazione tecnica di cui sopra può tuttavia essere prodotta entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili di ulteriori 6 mesi in caso di iter di approvazione della concessione edilizia particolarmente complesso. In questo

caso all'atto della presentazione della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:

- preventivo sommario di spesa;
- progetto di massima dell'iniziativa.

- 3) Acquisizioni immobiliari relative alle iniziative di cui alla lettera e) del punto 2.:
  - fotocopia del preliminare di vendita registrato o di altro contratto idoneo a dimostrare che l'acquirente può diventare proprietario dell'immobile entro il termine di cui al numero 2) del punto 6.3., o, laddove siano coinvolti soggetti pubblici, del corrispondente atto deliberativo, ovvero del verbale di aggiudicazione in caso di procedura concorsuale;
  - perizia di stima asseverata resa da un tecnico abilitato riferita esclusivamente al valore strutturale.
- 4) Iniziative di cui alle lettere f), k) e l) del punto 2.:
  - fotocopia dei preventivi analitici di un fornitore dei beni mobili.
- 5) Iniziative di cui alle lettere g) e h) del punto 2.:
  - relazione dettagliata degli interventi;
  - nel caso di manutenzione straordinaria:
    - nei casi di cui al terzo comma del punto 8.3., quantificazione del valore dell'intervento sulla base dello sviluppo dei sentieri oggetto d'intervento e degli interventi previsti;
    - negli altri casi, computo metrico estimativo;
  - nel caso di manutenzione straordinaria, documentazione fotografica; se l'intervento li rende necessari, copia semplice della concessione edilizia o atto equivalente e progetto tecnico.
- 6) Iniziative di cui alla lettera j) del punto 2.:
  - relazione illustrativa;
  - preventivo di spesa.

#### 6.4. Integrazioni documentali.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3., comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm..

### 7. **SPESE AMMISSIBILI.**

#### 7.1. Specificazioni delle spese ammissibili per tipologia di iniziativa:

- a) ristrutturazione: interventi, da attuarsi anche attraverso lotti funzionali, riferiti all'intero o a parte significativa dell'immobile, rivolti a trasformarlo mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto della volumetria esistente possono portare ad un complesso edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente al fine di garantire un suo utilizzo particolarmente più qualificato;
- b) relativamente alla demolizione e ricostruzione di rifugi alpini dotati di impianto di climatizzazione invernale in tutti i locali destinati agli ospiti e al personale di servizio, gli interventi di ristrutturazione, nonché gli altri interventi per quanto compatibili, devono avvenire almeno secondo lo standard di ecoefficienza degli

edifici “certificato” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 825 di data 20 aprile 2007;

- c) manutenzione straordinaria: interventi che riguardino le opere di riparazione, di rinnovo e di sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché di impianti tecnologici esistenti; sono compresi, quando non compresi negli adeguamenti normativi, anche interventi di sostituzione degli infissi, serramenti, pavimenti, rivestimenti di pareti, coperture, accumulatori elettrici;
- d) acquisizione immobiliare: comprende l’acquisizione in proprietà di immobili accatastati e dei relativi terreni di pertinenza;
- e) ammodernamento e adeguamento:
  - interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, consentano di adeguare la struttura alle disposizioni derivanti da normative vigenti, ovvero ad assicurare l’idoneo ammodernamento anche di parti significative della struttura;
- f) ampliamento: interventi rivolti ad aumentare la volumetria dell’immobile anche mediante corpo di fabbrica nuovo od esistente collegato direttamente all’immobile oppure mediante recupero di volumetria esistente ristrutturata o sistemata che viene acquisita in funzione dell’immobile medesimo;
- g) impianti o tecnologie ad alta valenza ambientale: sono compresi gli impianti di smaltimento dei reflui, nonché le opere, gli impianti e le tecnologie per il trattamento dei rifiuti solidi (quali trituratori, composte e compattatori);
- h) iniziative relative ad interventi nei rifugi alpini per i collegamenti alla rete elettrica: oneri per i lavori di allacciamento alle linee elettriche, incluse le spese ammortizzabili per lavori eseguiti dal gestore della linea (esclusi invece i canoni di attivazione dell’utenza);
- i) impianti, strutture ed opere complementari:
  - impianti e strutture che integrano l’attività di un rifugio costituendo elemento di maggiore qualificazione dell’esercizio stesso, ivi compresi, per i soli rifugi escursionistici, i parcheggi;
  - pertinenze, ivi comprese le dotazioni civili ed igienico sanitarie; per gli esercizi le pertinenze sono considerate quelle rientranti nell’area delimitata nella quale esso insiste; possono essere comprese - in subordine - anche altre aree delimitate purché collegate direttamente con l’area principale; per i rifugi alpini vengono presi in considerazione anche i fabbricati per deposito rifiuti ed altre similari;
- j) acquisto di attrezzature ed arredamenti pertinenti agli esercizi anche mediante operazioni di locazione finanziaria: interventi finalizzati a dotare l’esercizio di apparecchiature e di mobili, ivi compresi tendaggi e lampadari, indispensabili per il funzionamento ed il decoro dell’esercizio;
- k) operazioni in leasing, con vincolo di riscatto finale: le agevolazioni riguardano contratti della durata massima di cinque anni e quindici anni rispettivamente per i beni mobiliari e immobiliari, ovvero la maggior durata minima prevista da disposizioni fiscali in materia di leasing; per i leasing mobiliari la durata

minima è due anni e non si deve prevedere un anticipo superiore al 20 per cento del valore del bene oggetto di locazione. Non sono ammissibili le operazioni di leaseback, nemmeno per interposti soggetti;

- l) sono ammessi i valori di investimenti in rifugi o bivacchi realizzati con il concorso del volontariato per i soggetti associativi tra quelli di cui al secondo e terzo paragrafo del punto 3., incluse le spese tecniche. Inoltre è ammesso il valore delle opere prestate dal titolare o dai soci gestori di rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica (classi 3 e 4). I valori delle opere di cui al presente trattino sono ammissibili nel limite del valore dei computi e prezziari pubblici, purché i costi dei materiali siano documentati, e con la sola maggiorazione del costo sostenuto per il trasporto in quota dei materiali;
- m) iniziative relative alla straordinaria manutenzione di tracciati alpini: sono compresi interventi di messa in sicurezza, che possono comportare anche eventuali traslazioni di tratti del tracciato esistente; sistemi di monitoraggio dei passaggi in punti significativi, a condizione che i dati rilevati vengano forniti anche al servizio provinciale competente in materia di turismo; sostituzioni della segnaletica imposte dalla normativa;
- n) iniziative informative, editoriali e divulgative - nonché progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale - intesi a valorizzare il patrimonio alpinistico provinciale:
  - iniziative editoriali su carta stampata, su supporto informatico, multimediali;
  - iniziative informative e divulgative dirette (front office, telefoniche e via Internet) svolte presso uffici informativi appositamente istituiti, limitatamente alle spese sostenute imputabili alle attività informative e divulgative, purché tali iniziative siano realizzate in termini di partnership con Trentino S.p.A.;
  - progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico provinciale, comprese attività dirette all'ottenimento della certificazione ambientale: spese per consulenze e per certificazioni.

Nelle spese ammissibili in riferimento ai rifugi ed ai bivacchi possono essere ricompresi anche i costi relativi al trasporto in quota dei materiali, dell'arredamento e delle attrezzature, nonché gli oneri per il loro collegamento/installazione.

Può essere ammessa a contributo una domanda di agevolazione per un supero di spesa rispetto ad una precedente iniziativa ammissibile, con riferimento alle sole tipologie di intervento indicate nella domanda originaria. Possono venire presi in considerazione solamente superi di spesa derivanti da adeguamenti alle normative vigenti, nonché varianti migliorative del progetto originario sotto il profilo della funzionalità. Possono essere ammessi a finanziamento anche i lavori e gli acquisti effettuati prima della domanda di agevolazione del supero di spesa, ma successivi alla domanda originaria. Le domande per i superi di spesa sono finanziabili solo nel limite del 50% della spesa ammissibile della domanda originaria.

È ammissibile altresì l'acquisizione di beni mobili usati, purché corredata dalla perizia di un tecnico abilitato dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.

Per gli interventi attraverso commessa interna (in economia) sono ammissibili soltanto le spese direttamente imputabili al bene relative a manodopera diretta, materiali e beni direttamente impiegati nella sua realizzazione, nonché a spese tecniche; i relativi costi devono essere documentati e, nel caso di rifugi, contabilizzati nel libro dei cespiti ammortizzabili.

## 7.2. Spese non ammissibili.

- a) lavori in rifugi alpini o escursionistici o in bivacchi non autorizzati con concessione edilizia o atto equivalente;
- b) acquisto di arredamento e di attrezzature di facile deperibilità (cristalleria, posateria, pentolame minuto di cucina, tovagliato, lenzuola, coperte, ecc.), di oggetti e materiali di valore non strettamente necessari alla funzionalità della struttura, nonché di mezzi meccanici di trasporto persone;
- c) imposta sul valore aggiunto (IVA) se la stessa non è a carico del richiedente;
- d) lavori e acquisto di arredamenti ed attrezzature non pertinenti alla tipologia definita ai fini delle agevolazioni.
- e) attività di controllo ed ordinaria manutenzione dei tracciati alpini per i tratti oggetto nello stesso anno di interventi di straordinaria manutenzione;
- f) acquisto di immobili: non sono ammissibili le operazioni tra coniugi, parenti, affini, società e soci, come definite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. (Criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6) - allegato A – punto 7.;
- g) oneri di urbanizzazione;
- h) spese di spedizione.

## 8. **VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE.**

### 8.1. Procedura valutativa.

Le istanze assoggettate a procedura valutativa sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa;
- c) la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario;
- d) l'entità del contributo spettante.

La concessione del contributo ha luogo conformemente alle risultanze dell'istruttoria e dell'esame tecnico-amministrativo effettuati dal servizio competente in materia di turismo. Gli investimenti devono rispondere a criteri di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente.

Non sono soggette alla valutazione economica le domande di agevolazione presentate dei soggetti indicati al secondo e terzo paragrafo del punto 3..

Con l'atto di concessione possono essere poste prescrizioni o condizioni di tipo tecnico e, per le iniziative soggette a valutazione economica da parte della Commissione tecnica per il turismo, di tipo economico-finanziario.

## 8.2. Valutazione di congruità tecnico amministrativa della spesa – disposizioni per le istanze presentate con procedura valutativa.

La valutazione di congruità tecnico amministrativa della spesa e la conseguente quantificazione della spesa ammissibile alle agevolazioni sono effettuate sulla base:

- del computo metrico estimativo, per gli investimenti immobiliari;
- del valore indicato e quindi ritenuto congruo nei preventivi dei fornitori, per i programmi di investimento di natura mobiliare;
- del valore indicato e quindi ritenuto congruo dalla società di leasing nella proposta di contratto, per i programmi di natura mobiliare effettuati tramite operazioni di leasing.

Per le opere viene inoltre assunto come riferimento il "listino della Provincia comprendente voci e prezzi informativi per il computo dei preventivi delle spese pubbliche nell'ambito del territorio provinciale". Per i rifugi alpini ed i bivacchi verranno valutati i maggiori oneri in relazione alla tipologia dei lavori, alla dislocazione dell'immobile, ai costi di trasporto dei materiali e del personale necessari alla realizzazione degli interventi, alla difficoltà di trovare imprese idonee a svolgere lavori in montagna.

La valutazione della spesa ammissibile per l'attività di manutenzione straordinaria dei tracciati alpini viene effettuata sulla base della documentazione tecnica prevista al numero 5) del punto 6.3..

## 8.3 Valutazione di congruità tecnico amministrativa della spesa – Disposizioni comuni per le istanze presentate con procedura valutativa o automatica.

Le spese tecniche, incluse quelle per il rispetto della normativa sulla sicurezza di cantiere, sono ammissibili fino ad un massimo del 10% e sono riferibili ai soli lavori, elevabili al 15% per interventi agli impianti con valore fino a 50.000 euro. Sono inoltre ammissibili imprevisti nel limite del 5% della spesa relativa ai lavori.

La spesa ammissibile per lavori, ivi comprese le spese tecniche e per arredamento ed attrezzatura viene arrotondata all'unità di euro inferiore.

Per la straordinaria manutenzione di sentieri alpini attrezzati e delle vie ferrate è ritenuto congruo un valore di euro 100 per metro lineare di tratti attrezzati oggetto di intervento, o frazione uguale o maggiore di 50 centimetri. Questo valore medio può essere applicato ai soggetti che si impegnino a realizzare le straordinarie manutenzioni su almeno cinque sentieri alpini attrezzati e delle vie ferrate nell'arco di un quinquennio.

## **9. CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.**

La percentuale di contributo è stabilita nelle seguenti misure sulla spesa ammessa:

- del 95% per attività di controllo e ordinaria manutenzione dei tracciati alpini (lett. g) del punto 2.);
- del 70% per interventi di straordinaria manutenzione dei tracciati alpini (lett. h) del punto 2.) realizzati da soggetti che si impegnano puntualmente alla

realizzazione dello specifico intervento; il livello è elevato al 95% per gli interventi realizzati dai soggetti impegnati anche all'attività di controllo e di manutenzione ordinaria del sentiero in relazione a quanto previsto al comma 2 dell'art. 19 della legge;

- dell'80% per iniziative relative ad interventi per la realizzazione di nuovi bivacchi (lett. i) del punto 2.), anche mediante trasformazione di immobile esistente;
- del 95% per iniziative relative alla ristrutturazione, alla straordinaria manutenzione ed al mantenimento in efficienza di bivacchi esistenti (lett. i) del punto 2.);
- del 70% per iniziative informative, editoriali e divulgative nonché per progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale (lett. j) del punto 2.). Nella misura in cui costituissero "aiuto di stato" le agevolazioni sono concesse a titolo "de minimis".

Per investimenti nel rifugio alpino "Ai Caduti dell'Adamello" effettuati dalla Fondazione ai Caduti dell'Adamello - ONLUS", ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è riconosciuto un livello agevolativo del 90% della spesa ammessa.

La graduazione delle agevolazioni per le altre iniziative, in percentuale di intervento in relazione alla spesa ammessa, è indicata nella tabella che segue. Nel caso di agevolazioni per operazioni di leasing, dette misure si applicano al valore originario dei beni o investimenti oggetto di locazione.

	soggetti di cui al secondo e terzo paragrafo del punto 3.	Altri soggetti
Iniziative nei rifugi alpini ed escursionistici per la produzione di energia con fonti alternative (lett. a) del punto 2.), o relative ad impianti o tecnologie ad alta valenza ambientale (lett. b) del punto 2.):		
• Rifugi alpini in classe 4	90	90
• Rifugi alpini in classe 3	80	80
• Altri rifugi alpini	70	70
• Rifugi escursionistici	60	60
• (in deroga rispetto alle righe precedenti) Pannelli fotovoltaici in caso di aziende collegate alla rete elettrica, con le caratteristiche di cui al D.M. 19 febbraio 2007 (richiesta anche dei contributi in conto energia)	20	20
Acquisto di immobili adibiti a rifugi alpini, dove ammissibili (punto 2 lettera e)):		
• con spesa per la ristrutturazione prevalente sulla spesa di acquisto immobiliare;	60	40
• altri casi.	50	30

Rifugi alpini - acquisto di mezzi per il trasporto di materiali (lett. l) del punto 2.)		
• Rifugi alpini in classe 3 e 4 di cui al punto 1.1	30	30
• Rifugi alpini in classe 1 e 2 di cui al punto 1.1	25	25

Altre iniziative:		
• Rifugi alpini in classe 4	90	70
• rifugi alpini classe 3	80	60
• rifugi alpini classe 2	70	50
• rifugi alpini classe 1	65	40
• rifugi escursionistici classe 2	55	30
• rifugi escursionistici classe 1	50	25

Per le iniziative relative alle azioni informative, editoriali e divulgative, nonché per progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale di cui alla lettera j) del punto 2. il contributo è calcolato sulla base della spesa accertata al lordo delle eventuali corrispondenti entrate pubblicitarie, ma in ogni caso non può superare il disavanzo economico delle azioni stesse.

Con determinazione dirigenziale vengono individuate le iniziative non ammesse per carenze di requisiti stabiliti dalla legge e dalla presente deliberazione, nonché le iniziative non ammesse nell'esercizio finanziario per carenza di fondi, fatto salvo quanto previsto al punto 10., primo paragrafo.

## **10. CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.**

Le domande non accolte nell'esercizio di riferimento per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie possono essere considerate, senza necessità di ulteriore richiesta, per un solo esercizio successivo a quello iniziale.

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributi in conto capitale, anche ricorrendo all'erogazione tramite Cassa del Trentino S.p.A. ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e delle relative deliberazioni di attuazione.

Per i rifugi alpini a quota superiore di 2800 metri s.l.m., la concessione delle agevolazioni può avvenire in dieci rate annuali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun anno, decorrenti dal semestre nel quale viene assunto il provvedimento di concessione, secondo la seguente formula:

$$R = C \times i \times (1+i)^n / ((1+i)^n - 1)$$

dove:

R = indica la rata annua costante;

C = indica il corrispondente contributo in conto capitale;

- i = indica il tasso di capitalizzazione pari al tasso di riferimento previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;
- n = indica la durata del contributo.

## **11. EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI.**

Nei casi in cui il livello agevolativo medio della concessione superi il 50%, le anticipazioni secondo i fabbisogni di cassa, disposte da Cassa del Trentino S.p.A. ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 e delle relative deliberazioni di attuazione, possono essere disposte nel limite del 50% del contributo concesso.

Negli altri casi si applicano le seguenti disposizioni:

- in relazione alle iniziative ammesse alle agevolazioni possono essere concessi anticipi sui contributi dopo l'avvenuto avvio delle iniziative e previa presentazione da parte dei soggetti privati della documentazione di seguito indicata;
- gli anticipi sui contributi in conto capitale sono erogati nella misura del 50% delle agevolazioni concesse e possono essere eventualmente frazionati in relazione alle disponibilità di bilancio in ciascun esercizio;
- gli anticipi sui contributi pluriennali sono erogati fino ad un massimo di 2 rate annuali già maturate, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun anno, così come previsto nel provvedimento di concessione.

Ai fini dell'ottenimento degli anticipi il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- per le opere, dichiarazione di inizio lavori certificata dal professionista incaricato della direzione lavori;
- per attività di controllo e ordinaria manutenzione di tracciati alpini, dichiarazione del legale rappresentante attestante l'avvio dell'attività;
- per le altre iniziative, copia semplice firmata della documentazione comprovante l'avvio dell'iniziativa;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa (la polizza assicurativa deve essere rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni). Sono esentati dalla presentazione di tale garanzia i soggetti di cui al secondo e terzo paragrafo del punto 3..

Nel caso in cui il contributo spettante determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, oltre alla riduzione del contributo ancora da erogare si procede al recupero degli interessi, calcolati al tasso legale con interesse semplice. Gli interessi non sono recuperati se risultano di importo inferiore ad euro 25,00.

## **12. TERMINI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NEL CASO DI PROCEDURA VALUTATIVA.**

Nel caso di procedura valutativa, le iniziative devono essere avviate non prima del giorno successivo a quello di presentazione della domanda e entro un

termine fissato dal provvedimento di concessione; devono inoltre essere ultimate e rendicontate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione. Il termine per l'avvio ed il termine finale sono soggetti a proroga o sospensione ai sensi della deliberazione n. 1980 di data 14 settembre 2007 e delle ulteriori disposizioni attuative dell'art. 71 della legge di contabilità, applicandosi in caso di mancato rispetto le relative sanzioni.

Per gli enti pubblici e relativamente alle modalità alternative di rendicontazione per i soggetti privati, si applica quando disposto dall'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche e del Regolamento di attuazione (Decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e successive modifiche).

a) Iniziative relative ad opere:

- copia firmata del libro cespiti ammortizzabili, dal quale risulti l'imputazione complessiva degli investimenti agevolati limitatamente alla parte contabilizzabile;
- per gli interventi di cui alla lettera h) del punto 2., copia delle fatture relative alle spese sostenute o in alternativa stato finale dei lavori;
- dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di ultimazione dei lavori, l'avvenuta regolare esecuzione dei medesimi (precisando eventuali varianti intervenute), lo standard di ecoefficienza dell'edificio se previsto;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") attestante, ove ricorrano, i seguenti fatti:
  - avvenuta richiesta delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio con gli estremi di tali richieste;
  - avvenuta richiesta del collaudo dell'ascensore con gli estremi di tale richiesta (per i rifugi escursionistici, se previsto);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal beneficiario, in cui si attesta il rispetto, fino alla data della dichiarazione stessa, delle prescrizioni economico-finanziarie, nonché copie, firmate dal beneficiario, della documentazione contabile idonea a comprovare tale rispetto;
- per le opere realizzate in economia, copia dell'apposita contabilità analitica accesa alla singola commessa interna;
- per gli interventi in rifugi o bivacchi realizzati dai soggetti associativi tra quelli di cui al secondo e terzo paragrafo del punto 3. con il concorso del volontariato, nonché per le opere prestate dal titolare o dai soci gestori nell'ambito di investimenti in rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica (classi 3 e 4):
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale dell'ente o impresa, che attesti che l'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato, o rispettivamente dal titolare o dai soci gestori;
  - dichiarazione del direttore lavori, riportante una specifica descrizione delle opere eseguite con il concorso del volontariato, o rispettivamente dal titolare o dai soci gestori, nonché il valore delle medesime in forma analitica (con separata evidenza de eventuali materiali acquistati) per rapportarlo ai valori indicati nel preventivo o computo metrico allegato alla domanda di finanziamento; in alternativa alla predetta modalità è data facoltà al beneficiario di presentare la perizia asseverata di un professionista abilitato attestante i predetti elementi.

- b) Acquisizioni immobiliari relative alle iniziative di cui alla lettera e) del punto 2.:
- copia del contratto di compravendita regolarmente registrato o di documento equipollente;
  - copia della fattura o della documentazione equipollente;
  - se il pagamento non risulta dai documenti di cui agli alinea precedenti, copia semplice della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese;
- c) Iniziative relative all'acquisto di beni mobili:
- copia firmata del libro cespiti ammortizzabili;
  - nel caso di acquisto di autoveicoli, copia della carta di circolazione;
- d) Per le operazioni di locazione finanziaria: copia del contratto di leasing, regolarmente registrato, o copia autenticata; dichiarazione della società di leasing di avvenuto pagamento delle rate scadute e di impegno a comunicare al Servizio competente in materia di turismo eventuali estinzioni anticipate, interruzioni o revoche del contratto anche in caso di mancato puntuale pagamento dei canoni di locazione; (in caso di acquisto in leasing di beni) copia della fattura d'acquisto del bene locato da parte della società di leasing.
- e) Iniziative relative ad attività di controllo e manutenzione dei tracciati alpini:
- relazione consuntiva dell'attività svolta (elenco dei sentieri, chilometri); nel caso di manutenzione straordinaria vanno specificati in dettaglio i tratti oggetto di intervento, con gli sviluppi lineari, e va allegata idonea documentazione fotografica;
  - nel caso di manutenzione straordinaria, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale sono confermati l'avvenuta regolare esecuzione dell'attività di controllo e/o manutenzione, risultante dalla relazione consuntiva e nella quale si dichiara di non aver percepito altre agevolazioni pubbliche per la medesima iniziativa;
  - nel caso di manutenzione straordinaria, qualora non sia possibile una quantificazione del valore a metro lineare su base parametrica, copia delle fatture relative alle spese sostenute o in alternativa stato finale dei lavori (utilizzando le relative voci specialistiche) a firma di un tecnico abilitato.
- f) Iniziative relative ad iniziative informative, editoriali e divulgative nonché per progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale:
- copia delle fatture e altri documenti di spesa comprovanti l'avvenuto svolgimento dell'azione;
  - copia delle fatture e altri documenti di spesa delle entrate per sponsorizzazioni e ad altro titolo riferibili alle azioni stesse;
  - prospetto, riferito a ciascuna azione o a gruppi omogenei di azioni, dei costi sostenuti e dei ricavi corrispondenti, che evidenzia il relativo disavanzo, firmato dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;
  - eventuale materiale realizzato;
  - rapporto conclusivo di sintesi dei progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale;
  - certificazioni ambientali conseguite (obbligatorie per progetti a ciò finalizzati).

Nei casi in cui nel presente punto sia prevista la presentazione di copia di documenti fiscali o di atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione, le stesse devono essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di conformità all'originale.

In alternativa alle dichiarazioni precedentemente indicate il beneficiario ha facoltà di presentare i relativi atti.

### **13. ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE NEL CASO DI PROCEDURA VALUTATIVA.**

Nel caso di procedura valutativa, l'accertamento di regolare esecuzione delle iniziative è svolto da personale della struttura provinciale competente a ciò abilitato, fatta salva la facoltà del soggetto beneficiario di fare eseguire a proprie spese le verifiche predette mediante presentazione di perizia asseverata resa da un tecnico abilitato che non abbiano avuto interessi diretti o indiretti nelle opere eseguite (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e successive modifiche).

Per le iniziative agevolate con contributo per un limite di spesa ammessa inferiore a 250.000,00 euro l'avvenuta realizzazione si intende comprovata con la presentazione della documentazione consuntiva indicata al punto 12.. E' in ogni caso fatta salva la facoltà del Servizio di disporre verifiche dirette.

È ammessa la compensazione tra categorie di spesa (opere, acquisti immobiliari, beni mobili) nel limite del 30% della spesa ammessa in ciascuna categoria. L'avvenuta regolare esecuzione delle iniziative si intende comprovata anche se le categorie di spesa sono state realizzate non in totale corrispondenza con quelle preventivate ed ammesse a contributo, semprechè queste variazioni siano riferibili alle iniziative agevolate e tali da non snaturare il progetto primitivo. Tali compensazioni e variazioni dovranno essere riportate nel verbale di regolare esecuzione delle iniziative.

### **14. OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI NEL SETTORE DELLE STRUTTURE ALPINISTICHE.**

#### **14.1. Obblighi.**

Ai sensi dell'articolo 29 della l.p. 8/93 i beni ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 24 sono vincolati alla loro specifica destinazione nel rifugio alpino, rifugio escursionistico o bivacco per un periodo di quindici anni in caso di investimenti immobiliari e di cinque anni per gli investimenti mobiliari, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti.

Tale vincolo è costituito mediante dichiarazione del beneficiario, impegnativa per sé e subentranti, sottoscritta anche dal proprietario del bene nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto diverso.

Il vincolo gravante sul rifugio alpino o su quello escursionistico può essere rimosso attraverso apposito provvedimento nel caso in cui sia comprovata la non convenienza economico-produttiva del mantenimento della destinazione specifica e venga restituito l'ammontare delle agevolazioni percepite maggiorate degli interessi al saggio legale.

Nel caso di rifugi escursionistici ammessi ad agevolazione ai sensi del presente capo la Provincia può consentire la trasformazione in altre tipologie previste dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica). La trasformazione può essere autorizzata nell'ambito delle tipologie ricettive rientranti nelle priorità dei criteri di attuazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità).”.

In presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti può essere autorizzata dalla Provincia anche la rimozione del vincolo alla destinazione di bivacco.

La concessione delle agevolazioni per realizzare l'attività di controllo e manutenzione dei tracciati alpini comporta l'impegno a garantire il buon stato manutentivo nell'anno solare di effettuazione degli interventi.

#### 14.2. Controlli.

Sono disposti accertamenti periodici volti a verificare il rispetto degli obblighi e degli impegni di cui sopra per tutti gli investimenti agevolati di importo superiore a 500.000 euro e per la durata del vincolo di destinazione.

Sono disposti, inoltre, ogni anno, accertamenti a campione dei medesimi obblighi ed impegni per gli investimenti agevolati di importo fino a 500.000 euro, nella misura del 30% degli interventi in corso di pagamento o pagati da più di un anno e per la durata del vincolo di destinazione.

Nel caso di mutamento di destinazione senza autorizzazione della Provincia le agevolazioni sono revocate e recuperate con la maggiorazione del tasso di interesse corrispondente a quello dovuto al tesoriere sulle scoperture di cassa della Provincia e vigente nel periodo di disponibilità da parte del beneficiario delle somme percepite.

#### 14.3. Sanzioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui al punto 14.1 si procede alla revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 30 della l.p. 8/93 secondo i criteri di seguito indicati.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge, le agevolazioni sono revocate, con recupero delle somme eventualmente pagate in anticipazione, maggiorate degli interessi al saggio legale, nel caso in cui le iniziative non siano ultimate entro i termini fissati ed eventualmente prorogati una sola volta per un periodo non superiore a 2 anni. In ogni caso si considerano non rispettati i termini qualora le

strutture alpinistiche entro due anni dalla liquidazione del contributo non conseguano le necessarie autorizzazioni, oppure non inizino l'attività.

Nel caso del mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali sono state accordate le agevolazioni, nonché, per gli investimenti mediante locazione finanziaria, in caso di mancanza del riscatto finale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della L.P. 8/93.

È comunque fatta salva la possibilità di trasformazione delle strutture all'interno delle tipologie previste dalla L.P. 8/93, fatta salva la riduzione del contributo spettante derivante dall'applicazione dei presenti criteri qualora la trasformazione non derivi da automatismo normativo. In particolare, in caso di concessione dell'agevolazione ad un rifugio alpino, la sua trasformazione in rifugio escursionistico, anche prima della liquidazione del contributo, per automatismo normativo non comporta alcuna modifica nel contributo.

Nel caso di autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso di rifugi si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 29 della L.P. 8/93.

Qualora venga accertata la cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario si applicano le disposizioni previste per il mutamento della destinazione d'uso.

Nel caso in cui in sede di controllo si riscontri il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 14.1. deve essere fatta contestazione scritta al soggetto beneficiario con invito a fornire controdeduzioni entro 30 giorni dalla richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 29 della L.P. 8/93, se la situazione non è regolarizzabile o, in caso contrario, se il beneficiario non provvede a regolarizzare la propria posizione entro sei mesi dalla contestazione si applicano le disposizioni qui di seguito fissate.

Nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni tecniche o dei vincoli atti a garantire adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali in pendenza dei termini di cui al punto 14.1. le agevolazioni concesse sono revocate e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi al tasso legale.